



**COMUNE DI
PIETRAMONTECORVINO
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 11/10/2013

INDICE

Art. 1	OGGETTO	Pag. 2
Art. 2	FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Pag. 2
Art. 3	DIRITTO DI ACCESSO	Pag. 2
Art. 4	MODALITA' D'USO	Pag. 3
Art. 5	SORVEGLIANZA	Pag. 3
Art. 6	UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI	Pag. 3
Art. 7	CORRETTO UTILIZZO	Pag. 4
Art. 8	CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO	Pag. 4
Art. 9	AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSE E ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO	Pag. 5
Art. 10	UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE	Pag. 5
Art. 11	FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI	Pag. 5
Art. 12	TARIFFE	Pag. 6
Art. 13	VIGILANZA COMUNALE	Pag. 6
Art. 14	PENALITA'	Pag. 7
Art. 15	TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA	Pag. 7

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24,25 e 26 Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Pugliese 04/12/2006, n. 33.

ART. 2 FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento di attività sportive motorie, conferenze, spettacoli vari, purché siano stati dichiarati agibili ai sensi della normativa riguardante la pubblica sicurezza.
2. Le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita, con poteri ispettivi, la vigilanza sull'utilizzo degli impianti e sull'osservanza del presente Regolamento.

ART. 3 DIRITTO DI ACCESSO

1. E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere o assistere alle attività di cui all'art. 2, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) Società, cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
 - c) Enti e gruppi di promozione sportiva;
 - d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
 - e) Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.
3. Le scolaresche di Pietramontecorvino potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Autorità Scolastiche, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore.
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 4 MODALITA' D'USO

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01.00 alle 8.00.
2. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.
5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli impianti sportivi è vietato fumare.

ART. 5 SORVEGLIANZA

1. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato.
2. Il personale preposto dal gestore ed il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare devono:
 - a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c) far osservare agli utenti le norme del presente Regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici, ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 6 UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.

2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma può essere effettuata una semplice prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

ART. 7 CORRETTO UTILIZZO

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco e agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.
3. Durante gli allenamenti, qualora venga chiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico e agli estranei. In ogni caso la vigilanza di cui all'articolo precedente non può venir meno.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

ART. 8 CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, per utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per le attività aperte al pubblico di cui all'art. 2, devono osservare il seguente procedimento:
 - a) presentare almeno 15 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. Per i campionati, le società interessate prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 30 giugno; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. La concessione, rinnovata trimestralmente, è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;
 - b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
 - c) la concessione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;
 - d) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti;
 - e) richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;

- f) per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - al pagamento del personale addetto alle casse, qualora non si tratti di personale volontario aderente all'associazione;
 - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - all'aggiunta di eventuali altoparlanti;
 - a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;
- di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione;
- g) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgomberato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;
- h) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corso o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta riscritta al gestore almeno un mese prima dell'inizio del calendario annuale.
2. Per l'utilizzo occasionale degli impianti e attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 2, debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

ART. 10 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

1. Il COMUNE a facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale o, occasionalmente, di volta in volta, con il gestore.
2. Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo, gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

ART. 11 FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo sono stabiliti dal COMUNE e dal gestore in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto

2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che le stesse non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alla varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del COMUNE e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai rampinati delle categorie superiori.
4. Qualora si verificassero altre concomitanze tra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento
5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare rilevanza sportiva e culturale, PROVVEDENDO A RICERCARE SOLUTIZIONI ALTERNATIVE in accordo con le società interessate.

ART. 12 TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggetti al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione.
2. Le tariffe, decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate:
 - a) Tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti tutta la popolazione del comune;
 - b) Tenendo conto della tipologia dell'impianto, delle attività o delle manifestazioni che verranno svolte nello specifico impianto.
3. La prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie del comune e della legislazione vigente in tema di servizi a domanda individuale. All'atto della stipula della convenzione della gestione le tariffe dovranno essere chiaramente riportate; Dovrà, altresì, in tale sede essere riportata la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore.
4. Nel corso della gestione le tariffe devono essere aggiornate dal primo gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato all'unità superiore, ovvero ogni qualvolta la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione.

ART. 13 VIGILANZA COMUNALE

1. Il COMUNE vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti e alle scritture contabili del gestore.
3. Nell'ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento e il gradimento dei servizi gestiti al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

4. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 14 PENALITA'

1. Negli impianti sportivi, in occasioni di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente Regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 15 TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.
2. Al tali fini gli organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ali locali in ogni tempo.